

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Enrico Vitali

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento
n. 7/2020 nei confronti di **Alessandra Zanot e Stefano Falzini**

^^^

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 3 settembre 2020, della trasmissione in data 29 luglio 2020 da parte del Procuratore Federale, della segnalazione dello istruttore Dario Montecchia del 23 luglio 2020, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 18 luglio 2020 in occasione dello svolgimento del Concorso B1*, presso il Circolo Ippico Equestrian Center C & G (ex Afrodite) in Roma.

Mediante tale comunicazione e gli atti acquisiti, è stato esposto che durante lo svolgimento della categoria B90 il cavallo Terra Dè Villanova, montato dall'amazzone Giulia Montecchia, dopo il sesto ostacolo è saltato oltre la siepe di recizione andando ad impattare con l'ambulanza parcheggiata nelle vicinanze e che l'amazzone ha riportato lievi traumi fisici mentre il cavallo è rimasto illeso.

Inoltre, con la medesima segnalazione è stato denunciato che la siepe di recizione nella suddetta occasione non era perfettamente chiusa e che oltre la stessa erano stati posti 4 pali in ferro alti circa 80 cm e del diametro di 12/15 cm, con evidente grave pericolo per i partecipanti al concorso.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti del presidente **Alessandra Zanot** e del direttore di campo **Stefano Falzini** fissando la pronuncia del

provvedimento per il giorno 21 settembre 2020 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 15 settembre 2020, sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi e documentazione da parte del presidente di giuria Zanot nei quali viene contestato e negato ogni addebito.

* * *

I fatti denunciati, pur documentati, non possono comunque costituire alcun motivo di responsabilità disciplinare in capo al presidente di giuria e al direttore di campo, nonché alla organizzazione in genere del concorso.

Emerge, infatti, agli atti che la recinzione del campo gara, anche nel punto in cui il binomio è uscito dal terreno, era perfettamente integra: solo la siepe posta all'interno della recinzione lungo il perimetro, presenta una interruzione come in altri punti in corrispondenza degli accessi.

Anche i tubi di cui alla denuncia, risultano essere posti non solo al di fuori del campo gara ma anche in zona interdetta all'accesso dei cavalli.

Non è quindi ravvisabile alcun profilo disciplinare afferente la sicurezza del campo gara in questione.

Deve invero attribuirsi all'evento accaduto il carattere della straordinarietà.

PTM

Dispone non doversi procedere.

MANDA

alla Segreteria OdG per gli adempimenti di competenza.

Roma, li 21 settembre 2020

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali